

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

19.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 24 OTTOBRE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Sulla Regia Azienda Monopolio Banane	391	
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):		
Aumento del contributo governativo annuo stabilito per il funzionamento del Centro nazionale di studi sul Rinascimento.	393	Trasformazione dell'« Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie » in « Ente nazionale per le Tre Venezie ». 393
Illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi e contributi legalmente non dovuti.	397	Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei redditi derivanti dalla produzione di pellicole a lungo e a corto metraggio dichiarate nazionali. 393
Disegni di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		
Assunzione da parte del Demanio dello Stato del compendio termale delle acque della Salute di Livorno.	394	
Istituzione dell'Albo nazionale degli apalpatori delle imposte di consumo.	395	
Disegni di legge (<i>Rinvio</i>):		
Finanziamenti previsti dal Regio decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, e dal Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574.	393	
Modificazioni al Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, riguardanti la costituzione ed il funzionamento della Commissione centrale delle imposte.	393	
Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a contrarre mutui per lire 100 milioni ed altri provvedimenti	393	
Contrattazioni dei titoli a termine.	393	

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Brizi e Ricchioni.

Constata che la Commissione è in numero legale.

ARCIDIACONO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione pomeridiana precedente, che è approvato.

Sulla Regia Azienda Monopolio Banane.

PRESIDENTE ricorda che nella riunione del 15 giugno 1939-XVII fu conferito incarico al camerata Pesenti di assumere informazioni sulla gestione della Azienda banane, per riferirne alla Giunta. Prega ora il camerata Pesenti di voler esporre i dati desunti dalle sue indagini.

PESENTI rileva che l'incarico affidato gli era soprattutto diretto ad accertare se l'introito in valuta estera che si realizza per

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

la vendita delle banane all'estero compensa l'esborso della valuta necessaria per il passaggio nel Canale di Suez e per le altre spese occorrenti alla navigazione.

Come è noto il commercio bananiero si svolge effettivamente in regime di monopolio attraverso la R. A. M. B. A. (Regia Azienda Monopolio Banane) il cui andamento generale è buono; ritiene, però, che i risultati potrebbero essere migliori se fosse intensificata la vendita all'estero di questo nostro pregiatissimo prodotto.

La R. A. M. B. A. ha avuto finanziamenti per un totale di 105 milioni di lire, che va mano a mano rimborsando. Essa dipende dal Ministero dell'Africa italiana. Gli avanzi di gestione versati all'Erario sono stati di oltre 6 milioni di lire per l'esercizio 1936-37. Per l'esercizio 1939-40 si prevede un avanzo di circa 7 milioni di lire, mentre nessun avanzo vi è stato per gli esercizi 1937-38 e 1938-39, periodi nei quali sembra che la gestione non sia stata molto regolare.

Sono state costituite riserve per il rinnovamento del naviglio per lire 900 mila nell'esercizio 1936-37, per circa 4 milioni e mezzo negli esercizi 1937-38 e 1938-39, mentre si prevede la costituzione di una riserva per il 1939-40 di circa 5 milioni e mezzo.

I pagamenti in valuta estera sono stati per l'esercizio 1938-39 di circa 12 milioni e mezzo di lire italiane. Una somma lievemente inferiore si prevede di spendere anche per l'esercizio 1939-40.

Per la vendita delle banane all'estero si è avuto invece nel 1938-39 un provento di circa 5 milioni di lire e nell'esercizio 1939-40 se ne prevede uno di oltre 6 milioni di lire.

Come esercizio quindi — salvo gli anni 1937-38 e 1938-39 — può dirsi che l'azienda sia attiva; essa ammortizza i mutui e costituisce riserve per il naviglio. È a ritenere però che con una opportuna propaganda si possa vendere di più all'estero e così coprire almeno le spese in valuta estera che si riferiscono al passaggio del Canale di Suez e a necessità varie.

Poiché il servizio dei monopoli di Stato funziona egregiamente si domanda se non sia opportuno aggregare a tale servizio anche l'attività bananiera per la quale, come ha più sopra rilevato, la R. A. M. B. A. esercita un effettivo monopolio.

BIBOLINI ricorda che egli non aveva mosso dei dubbi sulla buona gestione finanziaria della Società; bensì sulla convenienza di questa industria nei riflessi dell'economia generale del Paese, dato che il consumo delle

banane fa concorrenza alla nostra attività ortofrutticola. Sarebbe stato d'altra parte assai desiderabile, nel quadro dell'economia generale del paese, che le banane fossero esportate e compensassero almeno la tassa che si paga per il passaggio del Canale di Suez.

Rileva inoltre che la Società si è creata una flotta la quale non trasporta soltanto banane ma fa anche servizio di passeggeri, in concorrenza con le linee che compiono regolare servizio fra l'Italia e l'A. O. I.

MOLFINO rileva che la banana costituisce un frutto ormai diffuso nel consumo in tutti i paesi; non sarebbe quindi giusto privarne il popolo italiano, fino a che esigenze di carattere superiore non impongano tale limitazione.

Segnala le benemerienze dei concessionari italiani i quali hanno compiuto dei sacrifici e guadagnano ora soltanto sulle banane, mentre perdono su altre colture. Giusto è quindi andar loro incontro.

Nota che le banane vengono portate in Italia da navi bananiere fatte costruire dallo Stato con criteri non strettamente commerciali bensì tenendosi presenti le esigenze indicate da vari Ministeri. Esse quindi sono costate di più e consumano in ragione della maggiore velocità che si è richiesta per tali navi.

Quanto alla concorrenza con le altre Società di navigazione, rileva che le navi bananiere trasportano pochi passeggeri, che sono quasi sempre gli stessi concessionari, fermandosi a Merca, ove le navi del Lloyd Triestino non fanno scalo.

Ricorda le difficoltà che questo genere di commercio presenta, specie per il trasporto, che deve avvenire ad un determinato grado di temperatura, con facilità di smaltimento delle banane all'arrivo. I commercianti, al pari dei concessionari, hanno compiuto dei sacrifici economici diretti, tanto da consentire l'assetto del bilancio della Società.

Soltanto un esame approfondito di tale bilancio può permettere un giudizio sull'andamento e sull'avvenire dell'azienda, la quale oggi, per le persone che la dirigono, può andare un po' meglio. È indispensabile però incrementare l'esportazione.

BIBOLINI rileva che la gestione bananiera dovrebbe essere redditizia, mentre essa è deficitaria in valuta estera di circa 8 milioni. Non contesta le benemerienze dei concessionari; ma sarebbe preferibile che lo Stato spendesse in sussidi ai coltivatori di cotone ciò che spende in valuta estera per il com-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mercio delle banane, commercio che costituisce un danno per l'economia agraria del Paese.

ARCIDIACONO rileva che ad aggravare le spese in valuta estera per il passaggio del Canale di Suez concorre l'acquisto delle « gabbie » d'imballaggio in Italia, mentre a Merca esiste una segheria per la fabbricazione di tali gabbie.

MOLFINO trova giusta la osservazione del camerata Arcidiacono. Pensa, però, che le gabbie sono spedite dall'Italia per stivare le navi dirette in Colonia ed evitare viaggi a vuoto.

CAPRI CRUCIANI si associa alle osservazioni del camerata Bibolini circa l'influenza che l'importazione delle banane può avere sul mercato nazionale ortofrutticolo. Conferma le apprensioni prospettate e segnala i gravi imbarazzi in cui versano le coltivazioni delle frutta di minore valore, ad esempio le susine. Non si salvano però neppure le magnifiche mele renette dell'Alto Adige, anche per le diminuite possibilità di esportazione, mele che debbono esser utilizzate con la distillazione in quota non indifferente. Si tagliano così i susineti, mentre fino a questi ultimi anni si importavano susine secche della California!

Non crede sia conveniente deviare il gusto dei consumatori italiani dalle nostre squisite produzioni per importare della frutta che per il passaggio del Canale di Suez costa molto oro all'Italia.

PRESIDENTE ricorda che egli, da Ministro dell'agricoltura, fece presente la concorrenza che le banane avrebbero fatto alle frutta e agli agrumi nazionali. Ebbe assicurazione che gli impianti bananieri sarebbero serviti quasi esclusivamente per l'esportazione.

Ringrazia il camerata Pesenti per la interessante relazione ed i camerati che hanno partecipato alla discussione, ed assicura che gli utili elementi e le osservazioni prospettate saranno segnalate ai competenti Ministeri.

Rinvio della discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE comunica che, a richiesta del Ministro delle finanze, viene rinviata ad altra riunione la discussione dei seguenti disegni di legge:

Finanziamenti previsti dal Regio decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, e dal Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574. (350)

Modificazioni al Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, riguardanti la costituzione ed il funzionamento della Commissione centrale delle imposte. (385)

Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a contrarre mutui per lire 100 milioni ed altri provvedimenti. (392)

Contrattazioni dei titoli a termine. (402)

Trasformazione dell'« Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie » in « Ente nazionale per le Tre Venezie ». (414)

Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei redditi derivanti dalla produzione di pellicole a lungo e a corto metraggio dichiarate nazionali (421).

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo governativo annuo stabilito per il funzionamento del Centro Nazionale di studi sul Rinascimento. (390)

PAOLINI ALDO, *Relatore*, rileva che con questo disegno di legge il contributo per il centro nazionale di studi sul Rinascimento viene elevato da 30,000 a 100,000 lire annue.

Tale aumento è pienamente giustificato dal programma che l'Istituto si propone, quello di seguire cioè quanto si scrive in Italia e all'Estero su questo periodo della nostra storia, glorioso non soltanto sotto l'aspetto letterario.

Il centro si propone inoltre la pubblicazione di una Rivista, di bibliografie e di opere sul Rinascimento e di scritti umanistici.

Il Centro organizzerà anche congressi internazionali e convegni nazionali. In tal modo la cultura italiana sarà portata allo stesso livello della cultura straniera per la conoscenza di questa epoca, che va da Petrarca a Michelangelo.

GIGLIOLI si associa, esprimendo parere pienamente favorevole al disegno di legge, anche in considerazione del fatto che da parte di studiosi stranieri si è iniziata un'opera di svalutazione e di deformazione del nostro gloriosissimo primato in quel periodo storico, opera che occorre controbattere esaltando i valori storici e culturali di quei tempi.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Assunzione da parte del Demanio dello Stato del compendio termale delle acque della Salute di Livorno. (393)

CIARDI, *Relatore*, rileva che le acque minerali in genere vengono utilizzate per bevande da tavola e altresì, come è avvenuto a Livorno, per la fabbricazione di bibite speciali attraverso un procedimento brevettato diretto a trasformare queste acque in bibite con succhi di agrumi. Le acque della Salute di Livorno erano sfruttate prima da una famiglia israelita, che ha venduto nel 1938 l'Azienda a due Società anonime, le quali sembra avessero a loro volta l'intenzione di vendere l'intero compendio a qualche Società concorrente. Lo Stato è intervenuto ed ha trovato opportuno rilevare il complesso aziendale delle acque della Salute di Livorno, per evitare che il brevetto di lavorazione, unico per Livorno e per l'Azienda demanializzata di Recoaro, passasse nelle mani di Società concorrenti.

Informazioni assunte presso il Ministero delle finanze farebbero ritenere conveniente l'acquisto, poichè si assicura che le due Società sono attive ed il prezzo di acquisto equo, essendo state le proposte vagliate dal Demanio dello Stato e revisionate, partita per partita, dalla Ragioneria Generale dello Stato.

BIBOLINI fa delle riserve sul rendimento dell'azienda e sulla opportunità che lo Stato eserciti funzioni del genere.

CERUTTI GIUSEPPE non crede giustificato l'acquisto dalla preoccupazione che il brevetto impiegato a Livorno e a Recoaro per la lavorazione passi nelle mani di società concorrenti. Afferma che l'Azienda delle acque della Salute non ha nei lontani anni brillato nè per buoni bilanci nè per buoni utili. Rileva le difficoltà inerenti al commercio delle acque minerali, per le quali occorre larga pubblicità e amministratori particolarmente competenti,

Rileva, e ciò ritiene essere il rilievo predominante, che lo Stato debba contenere i suoi interventi per lo sviluppo delle nuove produzioni nazionali e per incrementare, ove occorra, le vecchie, purchè esse rappresentino importanti apporti all'economia del Paese, ed astenersi invece dall'assumere partecipazioni in aziende secondarie di scarsa importanza economica, e nelle quali aziende può invece largamente intervenire, se veramente sane e buone, l'attività privata portandole ad adeguati e favorevoli sviluppi.

SPINELLI DOMENICO ritiene che pochi elementi possano trarsi dai bilanci, dato che la gestione dell'Azienda era prima fatta da un privato, e soltanto dal 1938, da Società.

BRUNI rileva chè, mentre vi sono precedenti di imprese idrotermali gestite dallo Stato, una delle società che dovrebbe essere rilevata, gestisce un albergo, il che solleva dubbi.

MEZZETTI senza volersi pronunziare sulle qualità medicamentose dell'Acqua della Salute di Livorno, rileva che le Società anonime sorsero dopo la legge razziale ad opera ed iniziativa del proprietario, israelita, che era succeduto alla società Genovese.

Verano annessi, alla proprietà in discussione, anche diversi poderi, di cui nel progetto non è fatta menzione.

Il valore reale, a quell'epoca, si aggirava intorno al milione.

Esprime pertanto parere contrario all'approvazione del disegno di legge.

CIARDI per le osservazioni che sono state testè fatte, ritiene opportuno che la discussione del disegno di legge venga rinviata.

Desidera tuttavia precisare che dalla Direzione del Regio Demanio cui si è rivolto per informazioni, ha ottenuto i seguenti dati: che il valore mobiliare e immobiliare delle due società Siam e Sata è stato valutato dall'Ufficio del Registro nel 1939 a lire 6,260,000; che le stime sulla consistenza dei beni, effettuate dai tecnici sulla base degli elementi di valutazione forniti dall'Ufficio Tecnico erariale di Pisa-Livorno, attribuiscono 3,000,000 di lire per la proprietà della società anonima Industrie Acque minerali e 1,000,000 di lire per la Sata: complessivamente 4,000,000 di lire; che l'albergo Corallo, il quale ha dato un utile netto di gestione da 40 a 50 mila lire, ha, per il solo immobile, un valore di lire 1,050,000 accertato dall'Ufficio del Registro nel 1939, nonchè un valore per mobilio e arredamento di lire 250,000; che il compendio termale delle Acque della Salute di Livorno occupa un'area di metri quadrati 40,000 circa, complessivamente; che i due esercizi societari (1937-38) dettero utili netti annuali per lire 400,000; che la capacità di produzione degli stabilimenti industriali è di circa 5-6 milioni di bottiglie di acque minerali e di succhi di agrumi; che il capitale sociale è di lire 3,600,000.

PRESIDENTE ritiene che la proposta di sospensiva del camerata Ciardi debba essere accolta, per dar modo alla Presidenza della Commissione Generale del Bilancio di informare il Ministro delle finanze delle os-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

servazioni che sono state testè fatte. Resterà in tal modo impregiudicato il giudizio che, in una prossima adunanza, la Commissione potrà formulare sul progetto in esame.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Istituzione dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo. (399)

PRESIDENTE avverte che su questo disegno di legge sono stati presentati i due seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

ART. 7.

L'articolo 86, comma terzo, del testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, è come appresso modificato: « Il conferimento della gestione ad aggio, di cui al presente articolo, ha luogo mediante licitazione privata tra persone o ditte iscritte nell'Albo nazionale che abbiano una adeguata organizzazione in materia e che diano pieno affidamento di retta amministrazione per solvibilità, correttezza e competenza tecnica ».

La trattativa privata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 86 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175 e dal Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640 è abolita.

PASCOLATO

All'articolo 4 lettera d) sostituire:

d) di due membri, dei quali uno designato dalla Federazione Nazionale Fascista dei servizi tributari ed uno dall'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione in rappresentanza delle Cooperative appaltatrici.

Subordinatamente, nel caso di non accettazione dell'emendamento di cui sopra, aggiungere dopo la lettera d) la seguente lettera:

e) di un membro designato dall'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione.

FABBRICI.

BRUCHI, *Relatore*, ricorda che, pel testo unico della finanza locale, gli appaltatori di consumo potevano essere scelti con un criterio abbastanza ampio, senza essere assoggettati a requisiti speciali. Essendosi, peraltro, recentemente con la legge con la quale si sono modificate varie disposizioni in materia di

riscossione delle imposte dirette, creato l'Albo degli esattori delle imposte, la Federazione dei servizi tributari ha fatto voto perchè si istituisse un Albo anche per gli appaltatori di consumo. A tanto provvede il disegno di legge in esame, che ha sostanzialmente accolto tutti i desideri della Federazione predetta tranne quello che si riferisce alla questione della licitazione privata.

La Federazione degli esattori avrebbe desiderato che in questa materia il principio della licitazione privata fosse senz'altro ammesso ed il Camerata Pascolato ha anche presentato un emendamento, allo scopo di abolire del tutto la trattativa privata. Ma il Ministro delle finanze ha dichiarato di non poter accogliere tale concetto. Pur riconoscendo che in via normale l'aggiudicazione degli appalti deve avvenire con la forma della licitazione privata, e solo eccezionalmente col ricorso alle trattative private, a tale eccezionale rimedio il Ministro non crede conveniente rinunciare, non potendosi escludere a priori che speciali circostanze di vario ordine esigano il ricorso al sistema della trattativa privata. La Commissione potrebbe tuttavia raccomandare che a tale eccezionale forma si ricorra il meno possibile.

Per quanto concerne gli emendamenti presentati dal Camerata Fabbrici, fa anche presente che il Ministro delle finanze ha dichiarato di non poterli accogliere, non ritenendo fondata la preoccupazione del rappresentante dell'Ente nazionale Fascista della Cooperazione che siano lasciate senza rappresentanza sindacale le imprese cooperative che gestiscono la riscossione delle imposte di consumo. Il Ministro ha infatti osservato che è la Federazione Nazionale Fascista dei Servizi Tributari che rappresenta la quasi totalità degli appaltatori delle imposte, mentre le cooperative si dedicano in numero irrilevante a tale speciale pubblico servizio. È pienamente giustificato perciò — ha dichiarato il Ministro — che la Federazione Nazionale Fascista dei Servizi tributari sia stata chiamata a designare i propri rappresentanti in seno alla speciale Commissione di cui all'articolo 4 del disegno di legge, mentre analogo trattamento non può essere fatto alle cooperative.

Il disegno di legge ha poi norme precise in merito ai requisiti necessari per la iscrizione nell'Albo, con il rispetto della posizione degli appaltatori attualmente in carica, per i quali si ammette che, pur non possedendo i requisiti richiesti, potranno rimanere in carica fino alla fine della gestione. Il

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI.

progetto non prevede un esame cui sottoporre gli appaltatori, ritenendo superflua una prova di esame dato che l'appaltatore non esercita direttamente le funzioni, che sono invece demandate ad agenti da lui dipendenti e che devono essere in possesso della richiesta patente, che a sua volta presuppone l'avvenuto accertamento di requisiti anche di ordine tecnico.

Nel complesso, quindi, il disegno di legge risponde ai voti espressi dalla categoria interessata.

MOLFINO rileva l'interesse che le categorie commerciali hanno a tale problema, perchè sono i commercianti che hanno maggiori rapporti con gli appaltatori delle imposte di consumo.

L'organizzazione sindacale dei commercianti è stata sempre contraria alla istituzione di quest'Albo, perchè ritiene che esso dia un carattere di ufficialità ad alcune aziende ed anche perchè l'istituzione di quest'Albo può favorire i grandi appaltatori a danno dei piccoli.

Trova un po' troppo generica la dizione dell'articolo 1° ove si accenna alla idoneità morale, finanziaria e tecnica professionale degli aspiranti alla iscrizione nell'Albo, ciò specie in rapporto alle Società anonime, per le quali sono le persone dei dirigenti che possono essere vagliate, pur potendo esse, da un momento all'altro, essere sostituite.

Giudica poi eccessiva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 2 ove si stabilisce che il provvedimento del Ministro delle finanze, che ratifica e rende esecutive le deliberazioni della Commissione, viene adottato senza motivazione ed è insindacabile.

Occorrerebbe che il provvedimento fosse almeno motivato.

Circa la composizione della Commissione di cui all'articolo 4 vorrebbe che in essa fossero rappresentati, per il tramite della Confederazione dei commercianti, i Consorzi esercenti l'appalto delle imposte di consumo in oltre mille comuni d'Italia. Il progetto non fa neppure cenno dei Consorzi fra gli esercenti contemplati invece nell'articolo 89 del testo unico per la finanza locale; sarebbe quindi opportuno che fosse disposto nel disegno di legge che nulla è innovato all'articolo 89 predetto per quanto concerne i Consorzi degli esercenti.

FABBRICI è convinto che l'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo risponda ad una vera necessità, in quanto elimina la possibilità che la riscossione delle imposte di consumo venga affi-

data ad imprese che non abbiano i requisiti necessari richiesti per un servizio così delicato. È spiacente però che non siano stati accolti dal Ministro i suoi emendamenti, dato che esistono numerose cooperative che gestiscono l'appalto di imposte di consumo. Insiste quindi nell'opportunità che a far parte della Commissione di cui all'articolo 4 del progetto sia chiamato un rappresentante delle cooperative stesse.

LANDI osserva che siccome la istituzione dell'Albo in oggetto ha riferimento con l'Albo degli esattori, e poichè nel campo esattoriale non si è provveduto soltanto per gli esattori ma anche per il personale esattoriale, opportuno sarebbe che venisse data una disciplina anche al personale delle imposte di consumo, oltrechè agli appaltatori.

Rileva poi che le Cooperative sono rappresentate dalla Federazione nazionale degli appaltatori, dal punto di vista sindacale. I contratti di lavoro posti in essere da tale Federazione riguardano anche le cooperative. Il provvedimento d'altra parte ha fra l'altro, lo scopo di dare indirizzo unitario al sistema aziendale degli appalti di consumo.

Quanto alle licitazioni private, osserva che questo problema è effettivamente importante, dato che in questo settore esiste già un Ente pubblico — l'I. N. C. I. G. — che fa anche gli appalti. Tale Ente dovrebbe avere funzioni di calmieramento e non di monopolio; a tal fine la licitazione è opportuna e necessaria, considerato anche che gli appaltatori privati sono circondati ora da una serie di controlli e garanzie nel pubblico interesse.

Si associa quindi alla proposta del camerata Pascolato.

FABBRICI afferma che le imprese gestite in forma cooperativa sono inquadrare in un'organizzazione nazionale distinta. Soltanto per ciò che si riferisce ai contratti collettivi di lavoro le cooperative aderiscono alla Confederazione del credito e della previdenza.

PRESIDENTE propone che il seguito della discussione del disegno di legge sia rinviato ad altra riunione per dare agio al Ministro delle finanze di intervenire ed esprimere il suo pensiero in merito alle osservazioni che sono emerse dalla discussione.

Avendo fatto presente il camerata Bruchi che egli potrebbe trovarsi impedito, per altri impegni, ad intervenire alla prossima riunione della Commissione, che sarà fissata per il 31 corrente, nomina un Relatore aggiunto nella persona del Camerata Landi.

Rinvia quindi al 31 corrente il seguito della discussione del disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi e contributi legalmente non dovuti. (447)

SUVICH, *Relatore*, osserva che questo disegno di legge parte da un principio razionale, particolarmente importante nell'attuale momento, in quanto vuole ristabilire l'autorità esclusiva dello Stato nell'imporre tributi ai cittadini. Il progetto contiene due disposizioni: la prima tratta del caso di chi — Enti, Istituti ed Opere — impone o chiede contribuzioni, sia pure volontarie, ai cittadini, basandosi su elementi che rivelano la conoscenza della capacità contributiva e commisurando su questa capacità i relativi contributi.

La seconda disposizione riguarda il caso del pubblico ufficiale il quale avendo comunque funzioni di riscuotere tributi o contributi si presti a riscuotere, oltre quelli dello Stato, altre contribuzioni legalmente non dovute. Per entrambi i casi sono comminate sanzioni penali.

Un'eccezione è prevista a favore del Partito Nazionale Fascista all'articolo 3 del progetto. Il Partito, in deroga alle norme degli articoli 1 e 2, può chiedere contributi volontari ai cittadini, e commisurarli anche sulla capacità contributiva. Ma per poter far ciò è necessario un decreto del Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Ministro delle finanze, col quale siano fissate anche le modalità e la misura dei contributi.

Il disegno di legge è quanto mai opportuno.

RUGGERO ROMANO pure approvando le finalità cui il disegno di legge si ispira, rivolte a ristabilire l'autorità esclusiva dello Stato nell'imporre tributi ai cittadini, fa alcuni rilievi circa la forma adottata.

MAZZINI osserva che gli amministratori delle aziende industriali sono in un certo senso anche essi esattori, dato che procedono a ritenute per conto degli operai, commisurate alla capacità contributiva di essi. Deve rimanere ben chiaro che questi casi non rientrano nelle norme del disegno di legge in esame, perchè si tratta di ritenute che si compiono per obblighi precisi di legge.

Aggiunge che tutte le industrie cercano di incoraggiare la cultura popolare, le scuole professionali, gli Istituti e i gabinetti universitari mediante contribuzioni commisurate alla capacità economica delle aziende. Dubita che con le norme in esame ciò possa continuare anche per l'avvenire.

BRUNI rileva che vi sono importanti iniziative alle quali cittadini o società industriali danno il proprio contributo in ragione della loro potenzialità economica, ed esprime il convincimento che non si è inteso di colpire questi casi di cui sarà necessario tenere conto.

SUVICH, *Relatore*, pone in rilievo la elasticità del provvedimento che ne consentirà il conveniente adattamento alle varie esigenze.

In questo momento di pressione tributaria particolarmente gravosa è però giusto che sia riaffermato il principio sacrosanto che è lo Stato soltanto che può imporre tributi e commisurarli alla capacità contributiva dei singoli.

Raccomanda, quindi, l'approvazione del disegno di legge che è stato presentato dal Ministro delle finanze in pieno accordo col Segretario del Partito.

MORSELLI si associa.

SPINELLI DOMENICO si dichiara d'accordo col Relatore sulla opportunità che sia riconosciuto soltanto allo Stato la facoltà di imporre tributi.

In relazione alla eccezione fatta per il Partito, potrebbe però essere opportuno che il Partito Nazionale Fascista avesse un proprio bilancio con cui far fronte alle numerose ed altissime sue esigenze.

PRESIDENTE conferma che il disegno di legge in esame è stato elaborato e presentato in pieno accordo dal Ministro delle finanze e dal Segretario del Partito.

Pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12,30.

ALLEGATO.**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI****Aumento del contributo governativo annuo stabilito per il funzionamento del Centro nazionale di studi sul Rinascimento. (390)**

ARTICOLO UNICO.

Il contributo annuo dello Stato, a favore del Centro Nazionale di Studi sul Rinascimento, stabilito in lire 30,000 col Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1680, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2270, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40, a lire 100,000.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti. (447)

ART. 1.

Chiunque, fuori dei casi previsti e regolati da leggi speciali, richiede ad una categoria di cittadini, a titolo di contribuzione volontaria per qualsiasi ente, istituzione od opera anche di pubblico interesse, somme in misura determinata in precedenza e con riferimento a indici, che ne commisurano l'ammontare in relazione alle terre possedute o coltivate o al reddito percepito o in relazione comunque alla consistenza patrimoniale mobiliare o immobiliare, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecento a lire cinquemila.

La pena è della reclusione fino a due anni o della multa da lire cinquecento a lire diecimila se il fatto è commesso con abuso della qualità o dei poteri o con violazione dei doveri di persona investita di pubbliche funzioni.

Se le chieste somme sono state in tutto o in parte rimosse, la pena della reclusione e quella della multa si applicano congiuntamente.

ART. 2.

Il pubblico ufficiale, che avendo funzioni comunque relative alla riscossione di tributi o contributi, compie, con abuso delle sue funzioni, qualsiasi atto diretto alla esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti, a carico di una categoria di cittadini e a favore di qualunque ente o istituzione, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire cinquecento a lire quindicimila.

Se il tributo o contributo non dovuto è stato in tutto o in parte riscosso, si applicano congiuntamente la pena della reclusione e quella della multa.

ART. 3.

Non sono compresi fra le contribuzioni di cui all'articolo 1 i contributi volontari corrisposti dai cittadini al Partito nazionale fascista secondo le modalità e nella misura da stabilirsi, a norma dell'articolo 1 Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV n. 1639 convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, con decreto del Segretario del Partito nazionale fascista Ministro Segretario di Stato e del Ministro delle finanze.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

